

Codice A1305A

D.D. 29 settembre 2016, n. 237

Comune di GRAGLIA (BI). Mut. dest. d'uso, con dir. di sup/serv condotta, per max anni 15, di porz. di compl. mq. 446 del t. com. di u.c. NCT Fg. 3-mapp. 32, incluse in maggior sup. oggetto di prec. conc. ammin. alla Ditta LAURETANA S.p.A. di Graglia, già aut. con DDRP 777/23.08.2006 e 733/22.07.2010 e a integr/modif delle stesse, per captaz/convogliam acque "Fontana Fredda Polla 4". Espressione parere favorevole.

Vista l'istanza prot. n. 3394 del 01.08.2016 con cui il Sindaco del Comune di GRAGLIA (BI), in esecuzione delle Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 16 e 17 del 18.04.2016, esecutive ai sensi di legge, chiede l'espressione del parere di competenza finalizzato al rilascio dell'autorizzazione al mutamento temporaneo di destinazione d'uso, con costituzione di diritto di superficie (mq. 20, relativi al fabbricato di captazione della sorgente denominata polla 4 più mq. 300 per area di protezione assoluta, da delimitare con recinzione metallica) e di servitù di condotta (mq. 126), di porzioni di complessivi mq. 446 del terreno comunale di uso civico distinto al NCT Fg. 3 – mapp. 32, già comprese nella maggior superficie oggetto di precedenti concessioni amministrative pluriennali alla Ditta LAURETANA S.p.A. di Graglia, già autorizzate con DDRP 777/23.08.2006 e 733/22.07.2010 e, pertanto, a integrazione/modificazione delle stesse, per captazione/convogliamento acque "Fontana Fredda Polla 4";

vista la documentazione tecnica, di cui alla normativa vigente, inviata dal Comune di GRAGLIA (BI) unitamente all'istanza ricevuta in data 02.08.2016, con prot. n. 8707/A1305A/2.140.20;

vista la perizia di stima del 14.04.2016, asseverata in pari data presso il Tribunale di Biella, a firma del Responsabile del Servizio Tecnico Comunale Dott. Maurizio GUABELLO, approvata con la precitata D.C.C. n. 16 del 18.04.2016, che valuta gli ulteriori canoni annui minimi di concessione, dovuti dalla Ditta LAURETANA S.p.A. al Comune di GRAGLIA (BI) per la realizzazione della nuova captazione, così come di seguito indicato:

- a) una quota fissa pari, per il primo anno di efficacia del contratto, a €. 8.000,00/anno, quale che sia la quantità di acqua derivata dalla "Polla 4" dal Concessionario,
- b) a decorrere dal secondo anno il Concessionario dovrà versare una quota fissa pari a €. 12.000,00/anno (da aggiornare annualmente con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo) nonché una quota variabile in funzione della quantità di acqua derivata in ragione di €. 0,30/mc (per i mc da 30.001 a 40.000), di €. 0,40/mc (per i mc da 40.001 a 60.000) e di €. 0,50/mc (per i mc eccedenti quota 60.000);

considerato che, tenuto conto di valutazioni di Uffici Tecnici Erariali (ora Agenzie del Territorio), di questa Amministrazione nonché di altre perizie asseverate inerenti concessioni per finalità analoghe su aree similari, tra cui quelle già approvate con le precedenti autorizzazioni rilasciate con le precitate DDRP 777/23.08.2006 e 733/22.07.2010, i canoni annui minimi periziati con il sopraccitato elaborato tecnico, con riferimento all'attualità, sono da ritenersi accettabili, come ristoro per la popolazione usocivista locale;

considerato ulteriormente, per quanto sopra, di poter esprimere parere favorevole al mutamento temporaneo in oggetto, disponendo, per la parte economica, che vengano versati dalla Ditta LAURETANA S.p.A. al Comune di GRAGLIA (BI), importi non inferiori ai canoni annui (fissi e variabili) periziati (da adeguare in misura non inferiore al 100% delle variazioni dell'indice ISTAT

dei prezzi al consumo), a titolo di ulteriori canoni di concessione dovuti per l'area oggetto del mutamento d'uso richiesto di complessivi mq. 446, già compresa nella maggior superficie oggetto di precedenti concessioni amministrative pluriennali alla sunnominata Ditta, già autorizzate con DDRP 777/23.08.2006 e 733/22.07.2010 e, pertanto, a integrazione/modificazione delle stesse, fermo l'obbligo di ripristino dell'area medesima, per gli eventuali danni ambientali, a cura e spese del privato Concessionario, al termine dei lavori di realizzazione delle opere, di eventuali manutenzioni, se necessario e al termine o al decadere della concessione che, nel caso di specie, si determina in massimo anni 15 e degli eventuali rinnovi. Quanto realizzato sull'area in argomento, dovrà essere rimosso alla fine o al decadere della concessione o degli eventuali rinnovi, a cura e spese del Concessionario o, in alternativa, se il Comune lo richiede, ceduto a quest'ultimo a titolo gratuito. Per quanto sopra, le concessioni già rilasciate in conseguenza delle precedenti sopra citate autorizzazioni, trattandosi di unica azienda operante su di un area per la stessa finalità e non essendo possibile procedere ad automatici rinnovi delle concessioni inerenti, anche solo in parte, aree di Civico Demanio, potranno essere prorogate non oltre la scadenza della presente autorizzazione (massimo anni 15). Successivamente, per quanto ancora eventualmente necessario, il Comune potrà presentare una istanza di rinnovo all'Ente competente ai sensi di legge;

considerato infine che trattasi di mutamento temporaneo pluriennale, eventualmente rinnovabile, di destinazione d'uso dell'area e che, pertanto, la stessa rimane gravata da uso civico e tutelata ai sensi dei disposti di cui al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, approvato con D.Lgs. 42/2004 e di cui al D.Lgs. n. 152/06 s.m.i. anche durante il periodo di concessione.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- vista la Legge 16 giugno 1927, n. 1766;
- visto il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- visti gli artt. 3 e 16 del D.Lgs. n.29/93, come modificato dal D.Lgs. 470/93;
- visto il D.Lgs. n. 42/04;
- vista la D.G.R. n. 90-12248 del 06.04.2004;
- visto il D.Lgs. n. 152/06;
- visto il D.Lgs. n. 4/08;
- vista la L.R. n. 23/08;
- vista la L.R. n. 29/09;
- vista la D.G.R. n. 5-2484 del 29.07.2011;
- vista la L.R. n. 23/15;
- visto il D.P.G.R. n. 8/R del 27.06.2016;

ritenuto che l'esprimere parere favorevole finalizzato al rilascio dell'autorizzazione da parte del Comune di GRAGLIA (BI) ad effettuare il mutamento temporaneo di destinazione d'uso, con costituzione di diritto di superficie/servitù di condotta, di porzioni di complessivi mq. 446 del terreno comunale di uso civico distinto al NCT Fg. 3 – mapp. 32, già comprese nella maggior superficie oggetto di precedenti concessioni amministrative pluriennali alla Ditta LAURETANA S.p.A. di Graglia, già autorizzate con DDRP 777/23.08.2006 e 733/22.07.2010 e, pertanto, a integrazione/modificazione delle stesse, con rilascio di nuova concessione per massimo anni 15 eventualmente rinnovabili, per le motivazioni ed alle condizioni suesposte, sia in conformità con gl'indirizzi e criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla normativa vigente;

determina

di autorizzare il Comune di GRAGLIA (BI) a mutare la destinazione d'uso di porzioni di complessivi mq. 446 del terreno comunale di uso civico distinto al NCT Fg. 3 – mapp. 32, già comprese nella maggior superficie oggetto di precedenti concessioni amministrative pluriennali alla Ditta LAURETANA S.p.A. di Graglia, già autorizzate con DDRP 777/23.08.2006 e 733/22.07.2010, per darle in concessione amministrativa, con relativa costituzione di diritto di superficie/servitù di condotta, alla precitata Ditta, a integrazione/modificazione delle parimenti già citate autorizzazioni, per un periodo di massimo anni 15 (quindici), eventualmente rinnovabile a condizioni da stabilirsi, per captazione/convogliamento acque “Fontana Fredda Polla 4”;

che il Comune di GRAGLIA (BI) dovrà inviare all'Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte copia dell'atto di concessione con relativo diritto di superficie/servitù di condotta, a integrazione/modificazione delle già citate precedenti autorizzazioni, che verrà stipulato con il privato Concessionario relativamente all'istanza in argomento, dando atto che sarà cura del Comune stesso ottemperare all'obbligo delle registrazioni e trascrizioni di legge connesse e conseguenti alla presente autorizzazione;

che il Concessionario non potrà operare sull'area in argomento prima di aver conseguito tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni regionali e non, che sono o potranno rendersi necessarie per l'uso richiesto dell'area in argomento e che, in difetto, la concessione eventualmente rilasciata dal Comune, dovrà essere revocata;

di dare atto che:

L'area di mq. 446 oggetto del presente provvedimento rimane gravata da uso civico, pertanto è disciplinata dalla Legge 16 giugno 1927 n. 1766, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e sottoposta ai vincoli di cui al D.Lgs. n. 42/04 e al D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. nonché alle direttive regionali formulate con Circolare Regionale n. 20 PRE – P.T. del 30 dicembre 1991, confermata dalla Circolare Regionale n. 3/FOP del 4 marzo 1997, con la D.G.R. n. 90-12248 del 06.04.2004, con la L.R. n. 29/09, con la L.R. n. 23/15 e con il D.P.G.R. n. 8/R del 27.06.2016, inoltre, al termine o al decadere della concessione o degli eventuali rinnovi, dovrà essere restituita al Comune ripristinata (con ovvia rimozione di tutti i manufatti ivi realizzati o, se il Comune lo richiede, con la cessione a quest'ultimo degli stessi a titolo gratuito) per i danni dal punto di vista ambientale, secondo le prescrizioni delle competenti autorità, a cura e spese del privato Concessionario che dovrà effettuare, per quanto necessario, anche il ripristino dopo i lavori di realizzazione delle opere, e di eventuali manutenzioni;

le concessioni già rilasciate in conseguenza delle precedenti autorizzazioni rilasciate con DDRP 777/23.08.2006 e 733/22.07.2010, trattandosi di unica azienda operante su di un area per la stessa finalità e non essendo possibile procedere ad automatici rinnovi delle concessioni inerenti, anche solo in parte, aree di Civico Demanio, potranno essere prorogate non oltre la scadenza della presente autorizzazione (massimo anni 15). Successivamente, per quanto ancora eventualmente necessario, il Comune potrà presentare una istanza di rinnovo all'Ente competente ai sensi di legge;

le sopra citate autorizzazioni, per quanto non modificato dal presente atto, restano valide;

la concessione non potrà essere stipulata a condizioni economiche inferiori a quanto periziato, approvato con la precitata D.C.C. n. 16 del 18.04.2016 e ritenuto accettabile, come ristoro per la

popolazione usocivista locale, dall'Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte e, più precisamente, versamento di ulteriori canoni annui minimi di concessione, per la realizzazione della nuova captazione con occupazione dell'area di mq. 446 in argomento, così come di seguito indicato:

- a) una quota fissa pari, per il primo anno di efficacia del contratto, a €. 8.000,00/anno, quale che sia la quantità di acqua derivata dalla "Polla 4" dal Concessionario,
- b) a decorrere dal secondo anno il Concessionario dovrà versare una quota fissa pari a €. 12.000,00/anno (da aggiornare annualmente con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo) nonché una quota variabile in funzione della quantità di acqua derivata in ragione di €. 0,30/mc (per i mc da 30.001 a 40.000), di €. 0,40/mc (per i mc da 40.001 a 60.000) e di €. 0,50/mc (per i mc eccedenti quota 60.000).

eventuali conguagli potranno essere effettuati solo in conseguenza di una specifica valutazione da parte dell'Agenzia del Territorio competente, in occasione di una verifica disposta da questa Amministrazione o su richiesta delle parti (Comune – Concessionario) o in conseguenza di differenze di superficie che venissero rilevate in seguito a verifiche demaniali, approvate dall'Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte;

Tutto quanto dovuto dalla Ditta LAURETANA S.p.A. al Comune di GRAGLIA (BI) potrà essere versato in denaro o eventualmente compensato, parzialmente o totalmente, previo accordo con il Comune, con realizzazione di opere di interesse generale della popolazione usocivista locale, valutate nei limiti del prezzario regionale;

il Comune di GRAGLIA (BI) dovrà utilizzare tutti gl'importi percepiti in virtù della presente autorizzazione, prioritariamente in costruzione di opere permanenti di interesse generale della popolazione locale titolare dell'uso civico e, comunque, utilizzarli nel rispetto della legislazione vigente in materia;

tutte le spese notarili o equipollenti nonché relative a eventuali frazionamenti, inerenti l'autorizzazione di cui al presente provvedimento, sono a carico del privato Concessionario.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013, in quanto non comporta impegno di spesa a carico dell'Amministrazione Regionale.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Dr. Marco PILETTA

Visto

IL DIRETTORE REGIONALE

D.ssa Laura BERTINO